

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI  
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

LX.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1952**

**PRESIDENZA DEL DEPUTATO MOLINAROLI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):</b>	
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520) . . . . .	615
PRESIDENTE . . . . .	615
<i>Decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, (Discussione e ratifica con modificazioni): Provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. (520-26) . . . . .</i>	615
PRESIDENTE . . . . .	615, 616
TESAURO, Relatore . . . . .	615
LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio . . . . .	616
<i>Decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, (Stralcio): Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace. (520-137) . . . . .</i>	616
PRESIDENTE . . . . .	616
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	617

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

**Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, concernente provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. (520-26).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, concernente: « Provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato ».

In assenza del relatore, onorevole Codacci-Pisanelli, prego l'onorevole Tesauro di riferire in sua vece.

TESAURO, Relatore. L'articolo 4 della legge 30 dicembre 1950, n. 1018, al fine di consentire la nomina dei primi referendari attualmente in servizio allo scadere del triennio, stabiliva che i posti di consigliere disponibili alla data di entrata in vigore della legge o che si rendessero vacanti successivamente, erano riservati al numero necessario

**La seduta comincia alle 9,30.**

DE COCCI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

per le nomine da conferire ai primi referendari al compimento del periodo stabilito. Senonché, per effetto del rientro in ruolo di numerosi consiglieri di Stato (quattro), le vacanze non coperte sono state riassorbite, e l'enunciato scopo è stato, quindi, frustrato, a meno che non si voglia pervenire alla conclusione, sostenuta dagli interessati e, cioè, che le presenti vacanze nei ruoli siano a tutti gli effetti indisponibili e che, conseguentemente, per effetto del rientro in ruolo dei consiglieri di Stato, quelle non abbiano a considerarsi riassorbite e i magistrati rientrati in ruolo vadano in soprannumero.

Appare opportuno, tuttavia, evitare ogni dubbio in proposito ed all'uopo, è stato formulato il secondo comma dell'articolo 3, sembrando preferibile che siano considerati in soprannumero i consiglieri di prossima nomina, anziché i consiglieri rientranti in ruolo.

Dalla disposizione non deriva alcun onere finanziario, poiché non viene aumentato l'organico e si prevede il progressivo riassorbimento del soprannumero con le vacanze che si verificheranno successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Sotto il profilo finanziario va anche rilevato che, presentemente, sono scoperti sette posti referendari ed un posto di primo referendario e che, in seguito alla nomina a consiglieri dei primi referendari in servizio, si avranno complessivamente 14 posti vacanti tra referendari e primi referendari. Tali posti non potranno essere ricoperti, nella migliore delle ipotesi, prima di un biennio.

Si propone, pertanto, la ratifica con gli emendamenti proposti, testè illustrati.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro di essere favorevole alla ratifica del decreto legislativo con le modifiche proposte dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, è ratificato con la seguente modificazione ».

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 3 del decreto legislativo in oggetto:

« Il numero dei magistrati del Consiglio di Stato, che possono essere collocati a riposo

ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791, è elevato a 18 ».

Di tale articolo si propone la soppressione.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata)

La formula di ratifica e tale soppressione dell'articolo 3 costituiranno l'articolo 1 della legge di ratifica.

È stato, quindi, proposto il seguente articolo nuovo:

« Il numero dei magistrati del Consiglio di Stato che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1751, è ridotto a dodici, fermo rimanendo quanto è disposto dagli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

I primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di ratifica possono essere nominati, al compimento del triennio previsto dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, in soprannumero, rimanendo assorbite le vacanze che si verificheranno successivamente alla entrata in vigore della presente legge ».

Avverto che la prima Commissione permanente, esaminate, nella seduta del 22 febbraio 1952, le modificazioni proposte, ha deliberato di esprimere parere favorevole, a condizione che il primo comma dell'articolo nuovo, di cui è stata data lettura, venga soppresso, in quanto la riduzione ivi prevista è stata già operata con il quarto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, pongo in votazione come articolo nuovo solo il secondo comma dell'articolo proposto.

(È approvato).

Tale articolo costituirà l'articolo 2 della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio del decreto legislativo 6 aprile 1948 n. 521, concernente risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace. (520-137).**

PRESIDENTE. L'onorevole Codacci-Pisanelli ha chiesto lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 521, concernente: « Risarcimento per

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace ».

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

*(È approvata).*

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-137.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, concernente provvedimenti per accelerare i giudizi presso

le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (520-26) »:

Presenti e votanti . . . . 32

Maggioranza . . . . . 17

Voti favorevoli . . . . 30

Voti contrari . . . . . 2

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Almirante, Amadei, Ambrosini, Basile, Bettinotti, Bianco, Biasutti, Buzzelli, Cappugi, Cerabona, Codacci-Pisanelli, Chini Coccoli Irene, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Geraci, Germani, Luzzatto, Marazza, Molinaroli, Natoli Ada, Notarianni, Quarello, Rapelli, Reali, Sampietro Umberto, Sansone, Spoleti, Stuani, Tarozzi, Tesauero.

**La seduta termina alle 10,15.**